



# COMUNE DI SONA

*Provincia di Verona*  
**REGIONE VENETO**



**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 71**

## **ORDINANZA DEL EDILIZIA PRIVATA**

**N. 5 DEL 21-06-2011**

**Servizio/Ufficio: EDILIZIA PRIVATA**

**Oggetto: Ordinanza di demolizione di una tettoia in assenza del permesso di costruire e del nulla osta ambientale**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA**

- Vista la relazione di contestazione presunta violazione edilizia in data 08/06/2011 prot. gen n. 12503, dalla quale risulta che la Ditta AZIENDA AGRICOLA MONTE FONTANELLI di Bortolazzi Aurora e Moccaldi Lina Raffaella ha realizzato, in assenza del permesso di costruire, su terreno individuato al Catasto Terreni del Comune di Sona al Foglio 3 mappale n. 110 di proprietà dei Sigg. Bortolazzi Fabio e Moccaldi Lina Raffaella ed in affitto alla ditta Az. Agricola Monte Fontanelli, una tettoia con struttura in ferro e copertura in legno delle dimensioni di m. 12.85x6.30, in aderenza al Fabbricato B.
- Dato atto che il manufatto è stato oggetto della richiesta di sanatoria edilizia presentata dalla ditta Azienda Agricola Monte Fontanelli in data 22/12/2009 al prot. 2774, cui ha fatto seguito il parere negativo della commissione edilizia comunale in data 23/02/2010 e la successiva comunicazione alle ditte interessate in data 02/03/2010 al prot.6140.
- Vista la comunicazione di Inizio del Procedimento Amministrativo in data 03/06/2011 al prot. 12156 finalizzato all'emissione dell'Ordinanza di demolizione, pervenuto alle ditte interessate dal procedimento in data 09/06/2011;
- Verificato che le opere suddette, essendo state eseguite in assenza di permesso di costruire, sono soggette alla sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 del D.P.R. 380/01;
- Preso atto che l'area in questione è altresì soggetta al vincolo ambientale di cui alla Parte Terza, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 42/2004, come istituito nel Comune di Sona con D.M. 30/07/1974 e pertanto non ricorrendo alcuna ipotesi indicata all'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, le opere in questione sono soggette alla remissione in pristino ai sensi del comma 1 del medesimo articolo;

- Visto il parere favorevole all'emissione dell'Ordinanza di demolizione espresso dalla Commissione Edilizia in data 23/02/2010;
- Viste le norme sopraccitate, nonché la vigente disciplina statale e regionale in materia e richiamati tutti gli atti del procedimento;
- Visti gli art. 4, comma 4, e art. 10 comma 1, lett. d) del Regolamento di organizzazione dei Settori, servizi ed uffici relativamente all'affidamento dell'incarico di direzione del Settore ed il conseguente decreto del Sindaco di conferimento di incarico di Responsabile di posizione Organizzativa;
- Visto l'art. 50, dello Statuto comunale;
- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

### **ORDINA**

Alle sottoindicate ditte, ognuna per quanto di specifica competenza e limitatamente alle opere abusive di cui sono responsabili a vario titolo nell'esecuzione:

Proprietari dell'area:

- **BORTOLAZZI FABIO** nato a San Giovanni Lupatoto il 16/01/1949 e residente in Lazise (Vr) in Via Dugale Vecchio n.5;
- **MOCCALDI LINA RAFFAELLA** nata a Milano il 26/01/1954 e residente in Lazise (Vr), Loc. Pacengo, Via Mattarana n.9;

Committente ed affittuario:

- **AZIENDA AGRICOLA MONTE FONTANELLI di Bortolazzi Aurora e Moccaldi Lina Raffaella**, con sede in Pacengo di Lazise (Vr), Via Mattarana n.9, nella persona del legale rappresentante Moccaldi Lina Raffaella come sopra generalizzata;

Tecnico incaricato:

- **Geom. Vantini Ernesto** nato a Bussolengo il 04/05/1958 con studio in Palazzolo di Sona, Via Cav. A. Girelli n.12;

di provvedere, a propria cura e spese, alla demolizione delle opere abusivamente realizzate entro il termine di **giorni 90 (novanta)** dalla data di notifica della presente ordinanza.

Decorso inutilmente tale termine, senza che sia stata eseguita la demolizione, l'area di sedime del fabbricato, costituito dal mappale n.110 del Foglio 3, per una superficie almeno pari a quella necessaria alla realizzazione delle opere contestate, sarà acquisita gratuitamente a patrimonio del Comune, secondo i disposti dell'art.31 comma 3 e seguenti del D.P.R. 380/01.

### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia notificata alle Ditte come sopra generalizzate ed inviata per quanto di competenza a:

- **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona**, Corte Giorgio Zanconati n.1 - 37100 Verona
- **Presidente della Provincia – Uff. Urbanistica di Verona**, Via Delle Franceschine n.10 - 37122 Verona

- **Presidente della Giunta Regionale Veneto**, Via Dorsoduro n.3901 - 30123 Venezia
- **Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Verona**, P.zza S.Fermo n.3 - 37121 Verona
- **Comando di Polizia Municipale** - Sede;
- **Sindaco** - Sede;
- **Segretario Generale** - Sede;
- **Albo Comunale**;
- **Comando dei Carabinieri di Sommacampagna**;

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.08.1990 n. 241 avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del presente atto, ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

**IL RESPONSABILE DEL EDILIZIA  
PRIVATA  
BOSIO MARCO**



# COMUNE DI SONA

*Provincia di Verona*  
**REGIONE VENETO**



---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N. \_\_\_\_**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
(ovvero) per la durata di quindici giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

**Lì 23-06-2011**

**IL MESSO COMUNALE  
BALDO RENZO**

---